

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1164 del 04 ottobre 2021

Oggetto: Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni n.34/CSR del 25 marzo 2021 concernente le "Linee Guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" ed approvazione delle Linee Guida regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta; revoca della D.G.R. n.344 del 10 aprile 2017

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- Di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome n.34/CSR del 25 marzo 2021 concernente le Linee Guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica così come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- Di approvare le Linee Guida regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta e le relative tariffe per l'attestazione dell'avvenuta visita sanitaria degli animali abbattuti a caccia così come indicato in allegato B, parte integrante del presente atto.
- Di revocare la D.G.R. n. 344 del 10 aprile 2017 "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta. Tracciabilità e tutela della sicurezza alimentare".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.01.2002, n.178
- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004, n.852
- Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004, n.853
- Regolamento UE della Commissione del 15.03.2019, n.627
- Regolamento CE della Commissione Europea del 10.08.2015, n.1375
- Delibera della Giunta Regionale Marche del 31 maggio 2010, n.908
- Decreto Presidente della Giunta Regione del 05 settembre 2013 n 156/PRES
- Legge 11.02.1992, n.157
- Legge Regionale del 05.01.1995, n. 7
- Delibera della Giunta Regionale del 10 aprile 2017, n.344
- Decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n.32
- Intesa Stato-Regioni n.34/CSR del 25.03.2021

Motivazione

La normativa comunitaria regola le attività di caccia della selvaggina definendo gli aspetti della commercializzazione delle carni così ottenute, mentre la stessa non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati all'autoconsumo. Inoltre, nel caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari o di taluni tipi di carni, da parte dell'operatore del settore alimentare che li produce, al consumatore finale o a un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio a livello locale, i regolamenti comunitari rinviano alla normativa nazionale, in particolare per la stretta relazione tra il produttore e il consumatore.

L'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, n.253, relativo a "Linee guida applicative del Reg. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" recepito con la D.G.R. n.908/2010 aveva definito il limite per la fornitura diretta di carni di selvaggina di grossa taglia in un capo/cacciatore/anno. In questi casi il cacciatore è tenuto a comunicare, in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione, la zona di provenienza degli animali cacciati, mentre quest'ultimo ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal produttore primario o dal cacciatore secondo le disposizioni del Reg. (CE) 178/2002 relative alla rintracciabilità.

Tra l'altro, l'ampia letteratura biomedica individua nella fauna selvatica il ruolo di bioindicatore sia per gli equilibri ambientali che per gli aspetti sanitari: la sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri della fauna e/o comuni con le specie domestiche e l'uomo, risulta un valido strumento sia per garantire il mantenimento della biodiversità, sia a tutela della sanità animale che della salute pubblica.

Dal punto di vista epidemiologico, è rilevante tenere in considerazione le positività per tubercolosi bovina (*Mycobacterium bovis*) riscontrate, in questi ultimi anni, nei cinghiali cacciati nell'area montana a ridosso del Monte San Vicino e del Monte Canfai (area montana comune alla provincia di Macerata ed Ancona), contestualmente alla periodica recrudescenza di focolai di tubercolosi nei bovini allevati nella stessa zona.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tale situazione ha richiesto l'adozione del D.P.G.R. n.156/2013, contenente specifici provvedimenti sanitari volti a innalzare il livello di sorveglianza sanitaria sia sugli animali domestici che su quelli selvatici e ad implementare le operazioni finalizzate al controllo della malattia nel territorio.

Ai fini della tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del patrimonio zootecnico presente nella zona, questa situazione epidemiologica richiede un sensibile aumento dei livelli di attenzione sia per la gestione del territorio che delle relative popolazioni di animali selvatici ed allevati.

Il controllo delle numerose variabili che influiscono sul mantenimento/diffusione della tubercolosi negli animali selvatici e sulle conseguenti ricadute negative di ordine sanitario e zoo-economico, è possibile con l'opportuna analisi e valutazione del rischio basata sulle evidenze scientifiche.

Secondo la letteratura scientifica il cinghiale è un ottimo indicatore della presenza di *Mycobacterium bovis* in bovini al pascolo ed è pertanto necessario effettuare la sorveglianza della tubercolosi in tale specie anche nelle zone indenni, attraverso la verifica di lesioni compatibili da sottoporre ad accertamento diagnostico.

Inoltre, la situazione epidemiologica presente nel nord-est dell'Europa riguardo alla peste suina africana comporta un innalzamento del livello di sorveglianza delle popolazioni dei cinghiali, al fine di un tempestivo riscontro della malattia e la messa in atto di tutte le misure previste dal Piano di sorveglianza e prevenzione di tale malattia.

Sulla base delle suddette considerazioni è necessario controllare i rischi sanitari connessi all'attività venatoria, adottando comportamenti idonei che rispettino le basilari norme igienico-sanitarie per la tutela sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Nello specifico, è opportuno integrare le attuali disposizioni vigenti in materia di tracciabilità e garanzia sanitaria delle carni di selvaggina di grossa e di piccola taglia, sia per la cessione diretta che per la commercializzazione.

L'abbattimento da parte dei soggetti autorizzati al prelievo di diversi capi di selvaggina (anche 25/30) in una sola giornata di caccia, rende molto problematico il trasferimento degli animali appena abbattuti e dei relativi visceri verso le strutture per la visita ispettiva ufficiale (Reg. CE 2019/627). Infatti, le condizioni di trasporto delle carcasse di questi animali insieme ai relativi visceri ed l'inadeguatezza dei locali che spesso vengono utilizzati in appoggio per le operazioni di macellazione, generano situazioni ad alto rischio biologico di contaminazione delle carni con ricadute sulla tutela della salute pubblica.

Quindi, è indispensabile garantire la corretta ispezione sanitaria delle carni di selvaggina cacciata e la tracciabilità delle carni stesse, che va dal prelievo venatorio con le battute di caccia fino alla distribuzione finale delle carni.

Per la tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica, è necessario che nelle diverse fasi del processo di macellazione, di manipolazione e di lavorazione delle carcasse di animali cacciati siano rispettate le condizioni igienico sanitarie minime. Questo è possibile attraverso l'individuazione e l'utilizzo di locali che, opportunamente attrezzati, offrono le necessarie garanzie igienico-sanitarie quali punti di prima raccolta delle carcasse (centro di sosta).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'attivazione della catena del freddo dopo l'abbattimento deve permettere di raggiungere una temperatura di raffreddamento in tutta la carne non superiore a 7°C (o 4°C per la piccola selvaggina) e deve iniziare nel minor tempo possibile, in particolare nel periodo estivo.

Nell'impossibilità di avviare immediatamente le carcasse destinati alla commercializzazione ad un centro di lavorazione ed al fine di facilitare le operazioni di raffreddamento, queste possono essere trasportate in un primo momento in un "centro di sosta", registrato ai sensi del Reg. CE n.852/2004, art. 6, comma 2.

Per centro di sosta si intende un "punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti" registrato ai sensi del suddetto regolamento, dotato di pareti e pavimenti facilmente lavabili, acqua pulita, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri scarti non destinati al consumo umano. Quindi, il centro di sosta è un locale adibito allo stoccaggio momentaneo della selvaggina prima del suo conferimento definitivo, che deve disporre di un registro di carico-scarico dei capi introdotti, vidimato dall'autorità competente, ai fini della rintracciabilità. Il centro di sosta può essere allestito da chiunque ne abbia interesse (cacciatore singolo o associato, Associazioni venatorie, ATC, Aree Protette, ecc.).

Al fine di fornire indicazioni uniformi ai Servizi territoriali sugli aspetti sopra richiamati è stata approvata la D.G.R. n.344 del 10 aprile 2017 "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta. Tracciabilità e tutela della sicurezza alimentare". Con tale atto sono state definite, in particolare, le modalità di cessione delle carni di selvaggina di piccola e grossa taglia per ciascun ambito di commercializzazione (autoconsumo, cessione diretta e commercializzazione), i requisiti igienico sanitari dei centri di sosta e le tariffe per l'attestazione della visita sanitaria da parte dei Servizi territoriali dell'ASUR, nonché la modulistica che deve accompagnare i capi abbattuti e la carne che viene ceduta o commercializzata.

In data 2 febbraio 2021 è stato approvato il Decreto legislativo n.32, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n.117", sulle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare; tale decreto ha definito, tra l'altro, la tariffa da applicare per l'ispezione degli animali selvatici oggetto di attività venatoria, che, in base all'articolo 21, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022.

In data 25 marzo 2021 è stata approvata l'Intesa Stato-Regioni n.34/CSR concernente le linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica i cui contenuti hanno delle ricadute su alcuni degli aspetti regolamentati dalla D.G.R. n.344/2017.

Si rende, quindi, necessario recepire nell'ordinamento regionale la suddetta Intesa, revocare la DGRM n.344/2017 e definire nel contempo nuove direttive regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra detto, si propone alla Giunta l'adozione del presente atto avente per oggetto "Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni 34/CSR concernente le Linee Guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ed approvazione delle Linee Guida regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta; revoca della D.G.R. n.344 del 10 aprile 2017 "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta. Tracciabilità e tutela della sicurezza alimentare".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Guglielmo D'Aurizio*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(*Paolo Pierucci*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'Agenzia Regionale Sanitaria

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per Il direttore dell'Agenzia
(*Paolo Aletti*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

INTESA-CSR-34-2021-LLGG-IGIENE-CARNI-SELVAGGINA.PDF -

B79CA50706324DF1465BEC2430E2B1BD7764ADF19A4B1AAABD2C5E2D2A362732

Allegato B_DGRM_recepim_LLGG_selvagg.pdf - B259BDA8759A733A3779892C1FC4314C02C3CBECD22B4875947497C9F6B6B46D1164.pdf - E1D5EE50177EC2B035E31150B6E4EE1CC4DA4BE4C721865AEEC52B6172B40E32

